

**Comunicato relativo al modello per la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”, con le relative istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2004.**

Nel modello per la “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”, approvato con provvedimento 2 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 194 del 19 agosto 2004:

- a) nelle “Istruzioni”, pagina 33 della *Gazzetta Ufficiale*, alla voce “Attribuzione perdite”,
  - nel primo periodo, le parole “La casella va compilata nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell’opzione indicando il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue”, si intendono sostituite dalle seguenti: “La casella va compilata, ai sensi dell’art. 5 del decreto, indicando il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell’opzione”;
  - nell’ultimo periodo, le parole “dalla precedente”, si intendono sostituite dalle seguenti: “dalle precedenti”;
- b) nell’“Allegato – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”, pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale*, colonna “Controlli bloccanti”, al rigo CN001007 e ai rigi da CN001010 a CN001015, le parole “Dato obbligatorio se la Tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente”, si intendono soppresse.